

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA – CATANZARO**

RICORSO

CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

PER

Rita Tulelli (nata a Catanzaro il 08.05.1984 e ivi residente alla via Carlo V, 72; C.F.:TLLRTI84E48C352M), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'**avv. Francesco Pitaro** (C.F.: PTRFNC73M09C352F – indirizzo PEC: francesco.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it – Fax: 0961.701313), la quale dichiara di volere eleggere domicilio, ad ogni effetto di legge, presso lo studio del *suo* procuratore sito in Catanzaro alla via Francesco Acri, 88;

-ricorrente-

CONTRO

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, in persona del suo l.r.p.t., C.F.: 01991520790, con sede legale in Catanzaro alla via Vinicio Cortese, 25;

-Amministrazione resistente-

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- Pasquale Scarpino, residente in Catanzaro alla via Biagio Miraglia, 63;
- Lidia Frustaci, residente in Catanzaro alla via G. Derada, 39;
- Eleonora Iozzo, residente in Catanzaro alla via Pio X, 71.

-controinteressati-

*** **

**PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E PER
L'ANNULLAMENTO,**

PREVIA SOSPENSIONE DELLA LORO EFFICACIA INAUDITA ALTERA

PARTE EX ART. 56 C.P.A.:

- Del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, *“per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”* (**doc. 1**) pubblicato sul BURC N. 7 in data 23.01.2018;
- Del Verbale N. 1 del 01.02.2020 della Commissione Esaminatrice del *“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”* (**doc. 2**);
- Del Verbale N. 3 del 01.02.2020 della Commissione Esaminatrice del *“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”* (**doc. 3**) nella parte in cui viene attribuito illegittimamente ed immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”;
- Del Verbale N. 7 del 18.02.2020 della Commissione Esaminatrice del *“concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”* (**doc. 4**) nella parte in cui viene attribuito illegittimamente ed immotivatamente alla ricorrente un punteggio pari a “18”;
- Del provvedimento, pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in data 21.02.2020, con cui è stato comunicato *“... l’esito della prova scritta concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo...”* (**doc. 5**);

- Di ogni altro atto e/o verbale e/o provvedimento ad essi connesso e/o consequenziale e/o prodromico, anche non noto, concernente la procedura amministrativa *de qua*.

*** **

PREMESSE DI FATTO

1) L'odierna ricorrente è stata lesa in un suo legittimo interesse dall'amministrazione resistente e, pertanto, si trova costretta a dovere adire codesto Ill.mo TAR affinché venga ripristinata la legalità nella procedura concorsuale impugnata.

2) L'avvocato Rita Tulelli è una delle centinaia di giovani concorrenti che, dopo avere studiato per mesi e mesi, ha partecipato al bando indetto dall'A.O. "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro per "*la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale*" (cfr. doc. 1).

Ai sensi del suddetto bando, la procedura concorsuale *de qua* consta di tre prove: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Il superamento della prova scritta per l'ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 21/30.

3) In data 24.01.2019 si è, pertanto, tenuta la prova scritta cui l'odierna ricorrente ha regolarmente preso parte.

4) In data 21.02.2020 sono stati pubblicati sul sito internet dell'A.O. "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro i risultati concernenti la detta prova scritta (cfr. doc. 5) e la Tulelli non è stata ammessa alla successiva prova concorsuale (la prova pratica) poiché ha riportato un punteggio inferiore a "21" e, nello specifico, pari a "18".

E però, per come sarà meglio esposto nel prosieguo, la Commissione Esaminatrice, in palese violazione di legge, ha proceduto alla

correzione della prova scritta senza preventivamente determinare i criteri di valutazione della stessa. Né, tantomeno, i detti criteri di valutazione sono stati MAI individuati all'interno del bando concorsuale ovvero in altro atto e/o provvedimento e/o verbale.

Fin da subito preme altresì rilevare che tutti i voti attribuiti ai candidati sono, quindi, esclusivamente il frutto di una assegnazione casuale, arbitraria e in nessun caso motivata.

Ed invero, in nessun atto e/o provvedimento amministrativo l'amministrazione resistente ha mai giustificato il motivo dell'assegnazione del punteggio negativo attribuito alla odierna ricorrente, né quale procedimento di correzione è stato utilizzato, né la motivazione.

sin da subito si rileva che la ricorrente è laureata in giurisprudenza e si è preparata lungamente al fine di partecipare al concorso de quo ed ha svolto una brillante prova scritta sviluppando un elaborato completo e puntuale. e però la commissione, senza alcuna segno di correzione e senza la benché minima motivazione, ha erroneamente valutato la ricorrente attribuendo al suo elaborato, *sic et simpliciter*, un punteggio numerico insufficiente omettendo, *contra legem*, di indicare le ragioni che hanno portato a tale illegittima ed erronea valutazione.

5) In data 06.03.2020, l'odierna ricorrente ha notificato all'amministrazione resistente istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, che si deposita (**doc. 6**), chiedendo di acquisire tutta la documentazione concernente la procedura concorsuale *de qua* e, nello specifico: la prova scritta della Tulelli, tutti i verbali predisposti dalla Commissione Esaminatrice, le prove concorsuali dei concorrenti che hanno passato l'esame, ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale concernente la procedura concorsuale in discorso.

6) In data 10.6.2020, l'amministrazione resistente ha consegnato alla ricorrente copia della suddetta documentazione, che si deposita (**doc. 7**),

dalla quale si evince a piene mani che la Commissione Esaminatrice, nell'attribuire ai concorrenti il voto, non ha utilizzato alcun criterio / griglia di valutazione definita *ex ante*.

in buona sostanza, e tanto si rileva sin da subito, illegalmente l'azienda ospedaliera, al fine di tenersi le mani libere, ha omesso, *contra legem*, di stabilire i necessari criteri di valutazione.

così facendo l'amministrazione ha da un canto violato, *ictu oculi*, la legge e, dall'altro canto, ha impedito ed impedisce alla ricorrente di potere conoscere le ragioni e le motivazioni per le quali la commissione le ha attribuito immeritadamente ed erroneamente un punteggio numerico inferiore a quello effettivamente dovuto e, comunque, insufficiente a superare la prova.

Tutti i provvedimenti impugnati, sono assolutamente illogici, illegittimi ed ingiusti per i seguenti motivi di.

DIRITTO

A) CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990, VIOLAZIONE ART. 12 DPR N. 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELLA P.A.; OMESSA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CORREZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI PRESUPPOSTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La prova scritta della ricorrente Tulelli non è stata oggetto di correzione, né è possibile provare, *ex post*, assoggettandola al sindacato del Giudice, che sia mai stata oggetto di correzione.

Il punteggio numerico attribuito al compito della ricorrente non è stato motivato in nessun modo.

Il compito della candidata Tulelli è stato, pertanto, giudicato dalla Commissione Esaminatrice in assenza di idonea E sufficiente motivazione, in modo del tutto arbitrario e svincolato da qualsiasi criterio oggettivo.

La suddetta procedura di attribuzione immotivata e discrezionale, a totale arbitrio della Commissione, e del tutto svincolata da qualsiasi criterio di correzione, è del tutto illegittima in quanto la Commissione ha l'obbligo di indicare in modo specifico i motivi sui quali si fonda la valutazione numerica degli elaborati.

L'art. 12 del DPR N. 487/1994 prevede, infatti, che: "**Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.** Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte."

La costante ed univoca giurisprudenza, come noto, ha fornito un'interpretazione conservativa della norma, "... precisando che l'attività di predeterminazione può avvenire anche dopo lo svolgimento delle prove scritte, purché prima che si proceda alla loro correzione..." (TAR Lazio, sent. n. 9714/2018).

Nel caso occupa, invece, la Commissione Esaminatrice NON ha preventivamente determinato, come avrebbe dovuto fare ai sensi della normativa vigente in materia, i criteri di valutazione della prova scritta. Né, tantomeno, i detti criteri di valutazione sono in alcun modo rinvenibili all'interno del bando concorsuale!

La giurisprudenza, sul punto, ha peraltro affermato che: "... **i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 >>** (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R.

*Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245). Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: <<La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994) >>; ciò in quanto <<il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa >>. **Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.**" (cfr. TAR Campania, sent. N. 1087/2016).*

Ed inoltre: "... Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o

sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411; TAR Lazio, sent. N. 9714/2018).

Ed ancora: “... *Criteri di valutazione ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove...*” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Ed allora, la predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico.

La mancata predeterminazione, come nel caso di specie, da parte della Commissione d'esame, dei criteri di valutazione rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 DPR n. 487/1994.

A1) È evidente che l'azienda ospedaliera ha agito *contra legem* perché la mancata preventiva configurazione dei criteri di valutazione da un canto ha attribuito all'amministrazione una indebita e illegale e totale libertà di valutazione e dall'altro ha impedito ed impedisce alla ricorrente/candidata di potere controllare la presunta valutazione e di poter conoscere i motivi che hanno indotto la commissione ad attribuire un punteggio/numero insufficiente.

manca, in buona sostanza, il giudizio di valutazione (che non può essere, in mancanza della preventiva determinazione dei criteri, costituito da un numero) che avrebbe consentito alla candidata di avere cognizione delle ragioni che hanno indotto la commissione ad escludere la stessa dalla successiva prova.

Così facendo la commissione si è auto - attribuita un enorme ed indebito potere di esclusione che si fonda solo e soltanto su arbitrio e su una totale e completa e macroscopica libertà che sfugge ai vincoli cui deve attenersi obbligatoriamente la commissione che deve agire nell'ambito di rigidi criteri preventivamente determinati.

B) ECCESSO DI POTERE.

L'azione amministrativa della p.a. nei confronti della ricorrente nel negare il suo accesso alla successiva prova concorsuale è viziata da eccesso di potere per sviamento di potere.

Infatti, la p.a. si è limitata a negare l'accesso alla ricorrente senza giustificare in nessun modo tale sua scelta, del tutto arbitraria e discrezionale ed illegittima.

C) DIFETTO DI PRESUPPOSTO.

Il giudizio negativo espresso in modo illegittimo dalla p.a. deve essere annullato in quanto è stato emanato in palese difetto di presupposto essendo l'elaborato scritto della ricorrente assolutamente valevole a far superare alla candidata prova concorsuale *de qua*, qualora venisse effettivamente giudicata in modo oggettivo, legittimo ed imparziale, in quanto è assolutamente valida e meritevole sia sotto il profilo logico che giuridico.

È chiaro, essendo l'elaborato della Tulelli, che si deposita (**doc. 7**), totalmente corretto, che il compito non è stato oggetto di un procedimento di correzione legittimo e che , pertanto, dovrà essere ri-corretto, anche eventualmente da Codesto Ecc.mo TAR, qualora si dichiarasse competente, stante l'assoluta illegittimità ed illogicità dell'azione amministrativa, al fine di tutelare il diritto soggettivo e l'interesse legittimo della ricorrente ad una buona ed imparziale ed efficace amministrazione ed il diritto a poter accedere alla seconda prova concorsuale.

D) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati sono viziati da totale carenza di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 ed art. 12 DPR 487/1994 e ciò risulta manifesto dalla totale inidoneità del voto numerico ad estrinsecare una valida motivazione in totale assenza dei criteri di correzione.

L'assoluta carenza di motivazione, sia in fatto che in diritto, della valutazione degli elaborati, rende lo stesso giudizio illegittimo e, pertanto, da annullare.

Insomma, in violazione dell'art. 3 della legge 241/90, l'amministrazione si è limitata ad attribuire all'elaborato della ricorrente solo ed unicamente un punteggio numerico che, tuttavia, e tanto si coglie a piene mani, non può costituire una motivazione che costituisce elemento determinante ed essenziale di ogni atto amministrativo la cui assenza determina la manifesta illegittimità dell'atto.

E) ASSOLUTA ILLEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DI CORREZIONE.

Dal verbale di correzione, che si deposita in copia (cfr. doc. 3), non è dato evincere in alcun modo nessuna delle operazioni di chiusura e apertura delle buste contenenti gli elaborati del candidato.

Ed infatti, tutte le suddette operazioni di chiusura e apertura sono avvenute in assenza dei Componenti della Commissione.

La ricorrente pertanto non è a conoscenza, né risulta in nessun modo verificabile *ex post* da Codesto TAR, in quanto non risultante in nessun provvedimento, né dal verbale di correzione che si deposita, se il suo elaborato è stato chiuso nella busta alla presenza di membri della Commissione e/o del suo Presidente, se e come sono stati corretti, se e da quali membri della Commissione sono stati, successivamente, riaperti.

La giurisprudenza in materia ha così statuito in tema di verbalizzazione delle operazioni di chiusura e apertura delle buste: "*La garanzia di*

trasparenza richiesta nella fase di apertura delle buste di gara si considera assicurata quando la Commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta. A questa ricostruzione non osta l'elencazione dei requisiti della verbalizzazione di cui all'art. 78, d.lg. n. 163 del 2006 che rappresenta una sorta di "cornice minimale" da integrarsi sia sulla base delle disposizioni dei singoli ordinamenti delle stazioni appaltanti sia in base a quanto emerge dai principi consolidati in giurisprudenza. (TAR Roma n. 3678/2013), la garanzia di trasparenza richiesta deve considerarsi assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta" (Cons. di Stato, 634/2013).

Nel caso che occupa, è stato completamente violato il principio di segretezza e tassatività e verbalizzazione di tutte le procedure concorsuali, anche quelle inerenti le operazioni di chiusura/apertura delle buste contenenti gli elaborati del candidato.

F) SULLA ASSOLUTA' INCONGRUITA' DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE.

Fermo ed assorbente quanto già sopra detto, vi è, inoltre, che nel verbale impugnato (cfr. doc. 3), la Commissione ha dichiarato che avrebbe corretto n. 30 elaborati relativi a n. 30 candidati in circa 2 ore.

Il tempo medio ricavabile dalla suddetta dichiarazione è pari a 4 minuti per ogni prova.

In soli quattro minuti, (tralasciando eventuali pause caffè etc.), i 4 membri della Commissione avrebbero, secondo quanto incongruamente ed illogicamente verbalizzato, letto l'elaborato della candidata e giudicato, tramite votazione collegiale, il detto elaborato.

Il tempo medio di 4 minuti per la lettura dell'elaborato, comprensione del contenuto, correzione e deliberazione del voto tra tutti i membri della Commissione, risulta palesemente non congruo e assolutamente ristretto e anche da ciò si evince la totale mancanza di qualsiasi procedimento di correzione da parte della Commissione.

G) SULLA ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Il *fumus* è nei motivi.

La p.a. non può trattare situazioni soggettive giuridiche uguali in modo palesemente discriminatorio ed arbitrario.

Tutti gli atti della p.a. necessitano di una idonea, compressibile e sufficiente motivazione ex art. 3 l. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 12 del DPR N. 487/1994, così come interpretato in senso letterale, sistematico, logico e conforme a Costituzione e ai principi europei.

La ricorrente è una giovane professionista alla quale è impedito l'accesso alla seconda prova concorsuale (la prova pratica) in modo illegittimo, discriminatorio ed arbitrario e tutto ciò causa un grave ed irreparabile pericolo alla personalità, alla dignità ed alla professionalità della ricorrente, la quale risulta lesa dalla palese illegittimità dell'azione amministrativa.

La ricorrente ha estrema necessità di essere ammessa alla successiva prova concorsuale, già indetta dall'A.O. "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro, e, quindi, appare indispensabile un intervento sospensivo monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sussistendo i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dalla norma.

Una misura cautelare emessa dopo la conclusione della procedura concorsuale pregiudicherebbe in modo irreparabile gli interessi legittimi della ricorrente.

Danno grave e irreparabile deriva alla ricorrente dagli atti impugnati attraverso cui la ricorrente è stata illegittimamente estromessa da una prova concorsuale e con impossibilità per la incolpevole ricorrente di potere partecipare alle successive prove e di potere ricoprire il posto bandito.

il danno è ancor più grave se si pensa che l'amministrazione proseguirà con le ulteriori prove e potrà chiudere la procedura selettiva senza la partecipazione della ricorrente.

Tutto ciò legittima la richiesta della ricorrente di un provvedimento monocratico che potrà tutelare immediatamente e concretamente la candidata/ricorrente.

Si chiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo TAR voglia sospendere l'atto di non ammissione alla successiva prova concorsuale (la prova pratica) e, di conseguenza, ordinare ad altra commissione di riesaminare l'elaborato scritto della Tulelli alla luce del principio di trasparenza e di motivazione degli atti della p.a. ex art. ex art. 3 l. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 12 del DPR N. 487/1994 ed ammettere la candidata ricorrente alla successiva prova concorsuale.

H) ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI.

Atteso il rilevante numero di controinteressati, da individuarsi nell'ingente numero di candidati ammessi al prosieguo della prova concorsuale, e attesa l'impossibilità pratica di poter pervenire ad una notificazione individuale nei confronti di ciascuno di essi, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia autorizzare i ricorrenti, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., a notificare il presente ricorso mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nell'apposita sezione – già esistente – dedicata alla prova concorsuale per la copertura a tempo

indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale dove i concorrenti attingono ritualmente le notizie relative alla procedura oggetto di causa.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR accogliere le seguenti conclusioni:

- 1)** In via cautelare sospendere l'efficacia del provvedimento di non ammissione alla successiva prova concorsuale della candidata ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ammettendo con riserva la candidata alla prova pratica;
- 2)** In via cautelare subordinata, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di non ammissione alla successiva prova concorsuale pratica della candidata ricorrente, disporre la correzione e la valutazione dell'elaborato scritto da parte di altra commissione in modo conforme a legge entro il più breve termine possibile, ammettendo, all'esito, il candidato alla successiva prova concorsuale;
- 3)** Nel merito, annullare gli atti impugnati e il provvedimento di non ammissione alla successiva prova concorsuale della candidata ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con ammissione della ricorrente alla successiva prova e condanna dell'amministrazione a procedere, attraverso altra commissione, alla valutazione ex lege dell'elaborato della ricorrente.

Con vittoria di spese e onorari come per legge.

Salvis juribus.

Catanzaro, lì 16.06.2020

Avv. Francesco Pitaro